

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 095/CSA- RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Massimiliano Atelli - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA /CAMPOBASSO DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

Il Giudice sportivo, a seguito della gara Francavilla/Campobasso del 12.1.2019, ha disposto, con Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019, la ripetizione della gara Francavilla/Campobasso disputata il 12.1.2019 sospesa per ravvisato errore tecnico dell'arbitro occorso nell'espulsione di un calciatore.

Con il gravame, proposto in data 30.1.2019, la SSDARL Città di Campobasso deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo sia in rito (tardività del gravame proposto in primo grado dal Francavilla Calcio, ex art. 29, comma 4, lett. b, C.G.S.) che nel merito (inammissibilità del ricorso a documento filmato come mezzo di prova, ex art. 35, comma 1, punto 1.2, C.G.S.).

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è fondato e va pertanto accolto.

Il reclamo proposto dal Francavilla Calcio 1927 dinanzi al Giudice Sportivo era in effetti tardivo, atteso che detto gravame è stato formalizzato (a mezzo PEC) solo in data 17.1.2019, e quindi evidentemente oltre il termine perentorio stabilito dall'art. art. 29, comma 4, lett. b, CGS, di 3 giorni dalla disputa della gara (festivi esclusi). Poiché la gara di che trattasi si è svolta in data 12.1.2019, l'ultimo giorno utile per la notifica del reclamo era infatti - al netto della domenica intercorrente - il 16.1.2019.

Atteso che il reclamo del Francavilla Calcio 1927 doveva essere pertanto dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo, ne consegue l'applicabilità al caso di specie dell'art. 36-bis, comma 4, secondo periodo, C.G.S., di talché la decisione qui in contestazione va annullata senza rinvio.

Resta assorbito il secondo motivo di doglianza.

Per questi motivi, in ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Città di Campobasso di Campobasso annulla la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA META C5/NAPOLI C5 DELL'11.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019, ha disposto la ripetizione della gara Meta C5/ Napoli C5 sospesa al 10' del secondo tempo per impraticabilità del campo dovuta ad un violento piovasco (impraticabilità ritenuta non imputabile alla società ospitante).

Con il gravame, proposto in data 5.2.2019, la ASD Napoli C5 instava per il riconoscimento della responsabilità oggettiva della ASD Catania C5 per gli accadimenti di cui sopra e, conseguentemente, per l'infissione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'art. 17 C.G.S..

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è inammissibile.

Il reclamo de quo proposto è stato infatti proposto dalla ASD Napoli C5, avverso la decisione di cui al Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019, solo in data 5.2.2019. Dunque, oltre i 7 gg. previsti dall'art. 36-bis C.G.S..

In ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la Corte sportiva d'Appello dichiara inammissibile il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio A 5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

La S.S.D. Fidelis Andria in data 14.2.2019 propone reclamo d'urgenza avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara comminata al sig. Alessandro Potenza, allenatore della squadra ospite, a margine della gara AZ Picerno/Fidelis Andria, come statuito in delibera dal giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019), in quanto, «allontanato per avere rivolto espressioni offensive ed ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava con gesti provocatori nei confronti della tifoseria ospitante».

La ricorrente nello specifico lamenta una sproporzione della sanzione, sostenendo una non corretta percezione da parte dell'arbitro delle parole proferite al suo indirizzo dal Potenza. Nega altresì che l'allenatore abbia tenuto un comportamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari.

Il reclamo non è fondato.

Come si evince dal rapporto di gara, redatto con estrema precisione, appare chiara l'irrispettosa condotta del Potenza, che va censurata con fermezza. Quest'ultimo, recidivo (v. Com. Uff. del 14.10.2018, n. 052/CSA), in qualità di allenatore, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e del pubblico (art. 1 *bis* C.G.S.). La puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare in scomposte e irraguardose condotte, costituisce, infatti, un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. UNITED APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 19 NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE FORTITUDO FUTSAL POMEZIA/UNITED APRILIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 590 del 31.01.2019)

Al termine della gara Fortitudo Futsal Pomezia vs ASD United Aprilia del Campionato Under 19 Nazionale di Calcio a Cinque 2018/2019 del 27.01.2019, la Società ASD United Aprilia proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con il quale richiedeva "l'annullamento totale dell'ammenda di euro 1000,00 addebitata".

Con delibera Com. Uff. n. 590 del 31.01.2019 il Giudice Sportivo decideva di comminare l'ammenda di € 1.000,00 perché "a seguito di atti di violenza in reciproco danno commessi da due calciatori di opposte fazioni, propri sostenitori in campo avverso penetravano indebitamente sul terreno di gioco dando vita ad un tafferuglio che coinvolgeva calciatori e sostenitori della squadra avversaria. A seguito di tale episodio la gara rimaneva sospesa per 17 minuti".

Da qui il ricorso della ASD United Aprilia che comunque non ha portato ad elementi probatori a difesa delle loro ragioni ed a sostegno di una possibile riforma della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. United Aprilia di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/CASTROVILLARI CALCIO DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

Al termine della gara ASD Roccella vs Castrovillari Calcio del Campionato Nazionale Dilettanti 2018/2019 Girone I del 10.02.2019, la Società ASD Roccella proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale richiedeva “ la rimozione del provvedimento disciplinare relativo alla squalifica per una gara effettiva inflitta all’allenatore Passiatore Francesco “. Con delibera Com. Uff. n. 95 del 13.02.2019 il Giudice Sportivo decideva di squalificare per 1 gara effettiva il Sig. Passiatore Francesco “ per proteste nei confronti dell’arbitro allontanato “.

Da qui il ricorso della ASD Roccella che può essere accolto vista la tenuità del fatto ed i precedenti in altri campionati in corso.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ridetermina la sanzione con l’ammenda di € 300,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina